

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Capo 1

Scuola di specializzazione in alimentazione animale

Art. 1.1

Alla Facoltà di Medicina Veterinaria afferisce la Scuola di Specializzazione in "Alimentazione Animale".

La Scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della Nutrizione e dell'Alimentazione Animale.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in Alimentazione Animale.

Art. 1.2

La Scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento e 200 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 1.3

Il numero massimo di iscritti, in base alle strutture disponibili, è determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di novanta specializzandi. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio della Scuola.

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al precedente comma è stabilita una riserva di posti non superiore al 5% a favore dei Medici Veterinari del Corpo Veterinario dell'Esercito.

Per usufruire dei posti riservati di cui al comma precedente i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della Scuola.

In aggiunta ai posti ordinari è stabilita una riserva di posti non superiore al 10% per i dipendenti di ruolo, forniti del titolo di studio prescritto, degli enti pubblici con i quali siano già state stipulate le convenzioni di cui al successivo articolo 1.8.

Art. 1.4

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze della Produzione Animale, Scienze e Tecnologie Alimentari, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (Consiglio della Scuola e Senato Accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta Scuola.

Art. 1.5

Il Consiglio della Scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il Consiglio determina, pertanto:

- gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;
- la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 1.6

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1.5, il Consiglio della Scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo articolo 1.9, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i Docenti.

Art. 1.7

All'inizio di ciascun corso gli Specializzandi dovranno concordare con il Consiglio della Scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal Consiglio della Scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il Consiglio della Scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'Estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 1.8

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli Specializzandi ai sensi del D.P.R. dell'11/7/1980, n. 382 e del D.P.R. del 10/3/1982, n. 162.

E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 1.9

Le aree didattiche che caratterizzano la Scuola di Specializzazione in Alimentazione Animale e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1.6, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1- anatomia e fisiologia dell'apparato digerente, biochimica della nutrizione

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche morfologiche e funzionali del digerente dei monogastrici e poligastrici, nonché le nozioni fondamentali sulle principali molecole e sui principali processi chimico-biologici a livello dell'organizzazione strutturale cellulare e del metabolismo in funzione della produzione animale.

Settori Scientifico Disciplinari: V30A, V30B, E05A, E05B.

Area 2 - produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici

Lo specializzando deve conseguire un'approfondita conoscenza delle caratteristiche chimico-nutrizionali degli alimenti zootecnici ai fini di un impiego dietologico mirato a soddisfare le esigenze degli animali, deve, inoltre, acquisire le nozioni relative ai vari aspetti della produzione, conservazione e trattamento degli alimenti comprensivi delle metodiche anche innovative, per un loro valido utilizzo nel settore della tecnica mangimistica.

Settori scientifico disciplinari: G02A, G08A, G09B.

Area 3 - esigenze nutritive e razionamento degli animali domestici

Lo specializzando deve conoscere in maniera approfondita i fabbisogni alimentari degli animali in funzione delle necessità fisiologiche, delle condizioni di allevamento e delle attività produttive ed avere piena padronanza della formulistica alimentare e delle tecniche di razionamento.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 4 - igiene alimentare degli allevamenti e qualità dei prodotti zootecnici

In una visione generale ed integrata dei problemi dell'igiene zootecnica, lo specializzando deve approfondire tutti gli aspetti della corretta alimentazione degli animali allevati al fine di conservare uno stato di benessere ottimale degli animali a tutela della salubrità, quantità e qualità delle derrate alimentari prodotte

con ripercussioni largamente positive anche in ordine alla riduzione dei costi di produzione e di salvaguardia degli aspetti ecologico-ambientali.

Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31B, V32A, V33A, V33B.

Area 5 - errori dietetici, squilibri nutrizionali, patologia e tossicologia alimentare

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze dei fattori responsabili di errori dietetici, evidenziando i principali squilibri nutrizionali; dovrà, inoltre, valutare il ruolo dell'alimentazione come causa predisponente e/o determinante nell'eziologia di varie patologie ricorrenti nell'allevamento animale; analizzare, infine, gli aspetti tossicologici direttamente od indirettamente legati all'alimentazione.

Settori scientifico disciplinari: G09B, V33A, V33B.

Area 6 - aspetti economici e normativi dell'alimentazione animale

Lo specializzando, che si qualifica come gestore del sistema alimentare nell'allevamento animale, deve avere una preparazione finalizzata alla conoscenza teorica ed applicativa del mercato e dell'utilizzo degli alimenti e dei prodotti animali, nel contesto delle politiche e delle normative internazionali, nazionali e regionali.

Inoltre, in riferimento alle prospettive professionali, assume rilevanza la preparazione estimativa generale e specifica e quella amministrativa delle imprese agro-zootecnico-industriali interessate al settore dell'alimentazione animale.

Settori scientifico disciplinari: G01X, G09B, V33B.